

G.C. n 03 del 28/01/2017

Oggetto: Approvazione convenzione con il gruppo A.N.A.I. di San Bassano per la gestione Piazzola raccolta rifiuti e sostituzione autista scuolabus in caso di necessità .

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 36 del 20/09/2011 esecutiva, d'approvazione convenzione ra l'Amministrazione Comunale di Cappella Cantone (CR) e l'Associazione A.N.A.I. di San Bassano (CR) per lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità e socialmente utili attualmente in essere;

RAVVISATA l'opportunità di stipulare apposita convenzione con l'A.N.A.I. citata per la gestione della piazzola raccolta rifiuti;

VISTO lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Cappella Cantone e l'Associazione A.N.A.I. periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

Ravvisata altresì di riconfermare, anche per l'anno 2017, la convenzione e il regolamento con il gruppo ANAI con sede in San Bassano per la gestione della piazzola raccolta rifiuti e all'occorrenza la sostituzione dell'autista scuolabus per il relativo trasporto;

RICHIAMATA la Legge 11.08.1991, n.266, ed in particolare l'art. 7 che prevede la possibilità per il Comune di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito Registro Regionale e la L.R. 24.07.1993, n.22;

DATO atto che :

- ◆ Le presentazioni dei volontari dovranno intendersi come complementari e non sostitutive delle normali attività e dei servizi gestiti dall'Amministrazione Comunale;
- ◆ L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo e che pertanto all'Associazione A.N.A.I. sarà riconosciuto un contributo annuo di €. 2.600,00 e che il Comune si riserva di volta in volta di stabilire il contributo da erogare per il servizio trasporto scuolabus e per i servizi aggiuntivi richiesti;

RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnico-contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, espressi dai Responsabili del Settore Tecnico e Finanziario ai sensi degli artt.49 e 153 comma 5° del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente;

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi ;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti tra il Comune di Cappella Cantone (CR) e l'A.N.A.I. di San Bassano (CR) – iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato – Foglio 532 – Progressivo 2125 – Sezione D (protezione civile) – per la gestione della piazzola raccolta rifiuti;
2. Di dare atto che :
 - ◆ La convenzione è composta da n. 9 articoli con annesso regolamento;
 - ◆ La convenzione avrà durata annuale con decorrenza 01/01/2017 fino al 31/12/2017 e potrà essere rinnovata alla scadenza con apposito atto deliberativo;

- ◆ Il contributo annuo da riconoscere all'Associazione per i servizi affidati, ammonta a € 2.600,00 per la gestione della piazzola dei rifiuti;
 - ◆ La spesa di € 2.600,00 sarà imputata all'apposito intervento e sarà stanziata nel bilancio 2017 nel rispetto dell'art. 163 del D.lgs n. 267/2000 con determinazione del responsabile Servizio Tecnico;
3. dare atto che la presente delibera costituisce direttiva per il Responsabile del Servizio ai fini della stipula della convenzione con l'Associazione A.N.A.I. e per successiva adozione di determina di liquidare della spesa aggiuntiva effettivamente sostenuta;
 4. di deliberare immediatamente eseguibile con separata unanime votazione, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000.



Allegato alla delibera G.C. n. 03
del 28/01/2017

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE **Provincia di Cremona**

Scrittura privata

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ED IL GRUPPO A.N.A.I. DI SAN BASSANO – VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER GESTIONE PIAZZOLA RACCOLTA RIFIUTI.

PERIODO 01 GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2017

PREMESSA

Le attività di cui alla presente Convenzione non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell'offerta del mercato.

non devono configurare rapporti tra impiego del volontariato e delle organizzazioni di cittadinanza attiva e il rimborso delle spese/o contributi:

1. il rapporto del Gruppo A.N.A.I. di San Bassano – Volontari di Protezione civile è integrativo e non sostitutivo degli interventi istituzionali;
2. il Gruppo A.N.A.I. stipulante si impegna a garantire la qualità e quantità degli interventi definiti nella presente convenzione;
3. gli oneri dovuti per lo svolgimento delle attività dovranno consistere in rimborso alle organizzazioni a copertura delle spese di gestione necessarie per lo svolgimento delle attività medesime ed essere finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
4. possono realizzarsi forme di interventi che prevedano la suddivisione dei
5. compiti e la collaborazione fra soggetti diversi: pubblici, privati, organizzazioni di volontariato e di cittadinanza attiva;
6. il pieno controllo sul programma d'intervento e la facoltà di risoluzione ove si verificassero situazioni tali che evidenziasse il non rateizzarsi dello stesso, resta facoltà dell'Amministrazione stipulante, alla quale spetta anche il controllo della qualità del servizio.

CONVENZIONE

Tra il Comune di Cappella Cantone CF. e p. IVA: 00305680191, rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico Geom Bolzoni Carlo come da decreto sindacale n. 02 del 18/03/2015 ;

e il Gruppo A.N.A.I. di San Bassano (CR) - Volontari di Protezione civile – vicolo G. Pastore, 4/A (successivamente denominato Gruppo A.N.A.I.) CF. 92004700198, rappresentato dal Presidente Sig. Giuseppe PAPA, nato a Soresina il 06.02.1963.

ARTICOLO 1

Il Comune di Cappella Cantone ed il Gruppo A.N.A.I. di San Bassano cooperano per favorire, attraverso le prestazioni dei volontari, le attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto della normativa vigente, in particolare della legge n. 266/91, art. 3, del D. Lgs. 267/2000 e degli obiettivi

e delle disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale per i medesimi servizi e senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come situazione del personale o di prestazione fornite da imprese, su incarico del comune stesso.

ARTICOLO 2

A tal fine il gruppo A.N.A.I, regolarmente iscritte da almeno sei mesi all'Albo Regionale del Volontariato organizzato , di cui alla Legge Regionale n. 22/1993, saranno impegnati nei seguenti servizi:

- Gestione piazzola per la raccolta rifiuti;
- Sostituzione autista per ferie o malattia per il trasporto scuolabus.

ARTICOLO 3

Le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale che si riserva di verificare e controllare la qualità e la quantità delle prestazioni.

Il Gruppo A.N.A.I. presenterà all'Amministrazione Comunale una relazione annuale consuntiva sull'attività svolta. Altresì il Gruppo A.N.A.I. ottempererà alle disposizioni normative che il Comune riterrà di emanare.

ARTICOLO 4

L'Amministrazione Comunale autorizzerà l'avvio del servizio di cui all'art. 2 avvalendosi del Gruppo A.N.A.I.

Il Gruppo A.N.A.I provvederà ad assicurare , ai sensi dell'art. 4 della Legge 11.08.1991, n. 266 ed ai sensi della L.R. 24.07.1993, n. 22, i propri aderenti che prestano le attività di volontariato di cui richiamato art. 2, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

Il Gruppo A.N.A.I per l'attività di cui all'art. 2, secondo i riferimenti operativi di cui all'art. 3, si impegna ad assicurare un'attività finalizzata ed atta a conseguire i seguenti esiti operativi: partecipazione attiva dei propri aderenti quale supporto per l'attuazione del servizio.

ARTICOLO 5

L'Amministrazione Comunale, per parte propria, fornirà al Gruppo A.N.A.I. un rimborso spese annuo di €. 2.600,00, ai sensi dell'art. 2 della Legge 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) per la gestione della piazzola ed €. 2.600,00 unitamente agli oneri diretti, derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di cui al precedente art. 4, per la quota parte di spese di funzionamento delle organizzazioni, per spese eventualmente sostenute per la formazione dei volontari e per tutte le spese che in genere i volontari impegnati nell'attività dovranno sostenere direttamente, inoltre il Comune si riserva di volta in volta di stabilire il contributo da cedere per il servizio trasporto scuolabus e per i servizi aggiuntivi richiesti con apposita determina di liquidazione per la spesa effettivamente sostenuta.

L'entità del rimborso per le spese complessivamente sostenute sarà in relazione al servizio effettivamente attivato e regolarmente autorizzato.

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente del Gruppo A.N.A.I. , che tali rimborsi non sono soggetti al regime IVA, ai sensi dell'art. 4 DPR 22.10.1972 n. 633.

Il rimborso avverrà a fronte di semplice richiesta da parte del Gruppo A.N.A.I.

A tal fine il Gruppo A.N.A.I. presenterà una rendicontazione contabile della complessiva spesa di gestione dell'esercizio di riferimento.

In tale occasione si opereranno i conguagli sulla base degli acconti erogati.

L'Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri uffici, di verificare l'andamento qualitativo e quantitativo dei citati interventi.

ARTICOLO 6

Il Gruppo A.N.A.I. comunicherà all'Amministrazione Comunale l'elenco dei soci volontari che saranno adibiti ai servizi attivati, impegnandosi ad aggiornare tale elenco allorché intervengano, per qualsiasi causa, modifiche allo stesso.

Il Gruppo A.N.A.I. opera, nella attuazione dell'attività prevista in convenzione all'art. 2, attraverso le proprie unità locali associative.

ARTICOLO 7

La presente convenzione che regola il rapporto di collaborazione fra il Comune di Cappella Cantone ed il Gruppo A.N.A.I. per quanto previsto all'art. 2, avrà durata dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017.

Ciascuna delle parti potrà disdire la presente Convenzione con tre mesi di preavviso dalla sua scadenza, tramite raccomandata A.R.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di risoluzione unilaterale della presente Convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività descritta nel precedente art. 2.

ARTICOLO 8

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Per tutto quanto da essa previsto valgono le norme del Codice Civile e della Legislazione nazionale e regionale che regola le attività delle Associazioni di Volontariato.

ARTICOLO 9

Le parti concordano che per ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione della presente convenzione la competenza decidere in merito è del Foro di Cremona.

CAPPELLA CANTONE, li

Per il Comune di CAPPELLA CANTONE

IL SINDACO

Tadi Pierluigi

Per il Gruppo A.N.A.I. di SAN BASSANO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

Giuseppe Papa



Allegato alla delibera G.C. n. 03
del 28/01/2017

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA PIAZZOLA RACCOLTA RIFIUTI

1. La Piazzola del Comune di Cappella cantone sarà custodita esclusivamente dai volontari del Gruppo A.N.A.I. di San Bassano, che saranno contraddistinti da appositi cartellini personali, rilasciati dal Comune.
2. Ogni piazzola avrà un solo responsabile: eventuali sostituzione del personale dovranno essere preventivamente comunicate ed autorizzate dal Comune.
3. Ad ogni responsabile saranno consegnate le chiavi della piazzola di competenza: tali chiavi non potranno essere cedute ad altri PER NESUN MOTIVO.
4. Gli orari ed i giorni di apertura della piazzola sono TASSATIVI: qualsiasi variazione deve essere preventivamente comunicata ed autorizzata da Comune. I volontari non potranno assentarsi dalla piazzola durante il periodo di apertura e nemmeno farsi momentaneamente sostituire.
5. I volontari hanno il compito di: aprire e chiudere la piazzola, tenere pulita l'area esterna ed interna della piazzola, ricevere il materiale conferito dai cittadini (in casi eccezionali) e dare le corrette informazioni circa i contenitori nei quali conferire, avvisare tempestivamente il Comune al fine di programmare lo svuotamento dei contenitori pieni.
6. La piazzola potrà essere utilizzata esclusivamente dai cittadini residenti, da coloro che possiedono un immobile nel Comune, pur non essendo residenti, e da ditte che operano su immobili od aree del Comune (solo per i rifiuti che possono essere conferiti: esempio verde e ramaglie); non possono essere accettati rifiuti di diversa provenienza.
7. I cittadini che conferiscono le varie tipologie di rifiuti possono fermarsi nella piazzola il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di scarico: coloro che non devono conferire alcun tipo di rifiuto non possono accedere alla piazzola è inoltre vietata la sosta nell'area esterna di accesso alla piazzola.
8. E' assolutamente vietata la cernita dei materiali, anche se ancora utilizzabili ; il materiale conferito nella piazzola non PUO' ASSOLUTAMENTE ESSERE CEDUTO A NESSUN TITOLO e per nessun motivo: i rifiuti possono uscire dalla piazzola solo tramite la ditta appaltatrice del servizio per il conferimento degli stessi negli impianti di smaltimento o trattamento.
9. Gli addetti alla piazzola dovranno sorvegliare lo svuotamento dei cassoni che dovrà avvenire per tipologia di materiale.
10. I volontari sono obbligati a segnalare qualsiasi irregolarità all'Ufficio tecnico e sono responsabili del buon funzionamento della piazzola .

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 03 del 28/01/2017

OGGETTO: Approvazione convenzione con il gruppo A.N.A.I. di San Bassano per la gestione Piazzola raccolta rifiuti e sostituzione autista scuolabus in caso di necessità

L'anno **duemiladiciasette**, addì **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **12,30** nella sala della adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

TADI Pierluigi	Sindaco	SI
BETTONI Simona Iside	Assessore	SI
MONFREDINI Elisa	Assessore	SI
PRESENTI: 3		ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dr. Pietro Fernando Puzzi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tadi Pierluigi** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Provincia di Cremona

Allegato alla delibera
G.C. n. 03 del 28/01/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

Approvazione convenzione con il gruppo A.N.A.I. di San Bassano per la gestione Piazzola raccolta rifiuti e sostituzione autista scuolabus in caso di necessità.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

Cappella Cantone, li 28/01/2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

Cappella Cantone, li 28/01/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTUTA FINANZIARIA

(Ai sensi art. 153, comma 5, T.U.L. Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la deliberazione citata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

Cappella Cantone, li 28/01/2017

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Tadi Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
GENERALE
F.to Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

- Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1à, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

Cappella Cantone, 13/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,

certifica

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Pietro Fernando Puzzi

Copia conforme all'originale

Cappella Cantone, 21/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi